

Oggetto: Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale - PROROGA.

Visto il "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021", approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1172 del 02/08/2017, capitolo 5 "Modello d'Intervento";

Visto quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 18 marzo 2019 tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, e l'ARPAE-SIMC Centro funzionale;

Vista la nota di codesta Agenzia, PC/2019/0012974 del 12/03/2019, di Attivazione della Fase di Attenzione per Incendi Boschivi dal 12 marzo 2019 al 26 marzo 2019;

DISPONE

Di prorogare l'attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 27 marzo 2019 al 02 aprile 2019, in base anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche.

Considerate le condizioni particolarmente critiche della vegetazione e le condizioni meteo climatiche con giornate particolarmente secche, si sconsiglia, per il periodo sopra indicato, l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

Si ritiene, pertanto che non ricorrano le condizioni idonee indicate nell'art. 58, comma 5 lettera a) del regolamento forestale regionale n.3 del 01 agosto 2018.

I Servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederanno ad informare i Comuni / Unione dei Comuni afferenti al territorio di loro competenza, mediante la diffusione della presente.

In particolare, stante quanto disposto dal succitato dall'art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe.

Maurizio MAINETTI

Firmato digitalmente

GMV/nci